ROMA

Protocollo RC n. 19990/2018

Deliberazione n. 132

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2020

VERBALE N. 96

Seduta Pubblica dell'1 dicembre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di martedì 1 del mese di dicembre, alle ore 13 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,25 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Fiorini Laura e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 121ª proposta nel sotto riportato testo risultante dalle determinazioni formulate dalla Giunta Capitolina, nella seduta del 3 maggio 2019, in ordine ai pareri dei Municipi nonché dall'accoglimento di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

121ª Proposta (Dec. G.C. n. 49 del 24 luglio 2018)

Approvazione del Regolamento capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale nel territorio di Roma Capitale.

Premesso che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"), costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale nonché il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale;

che la suddetta legge n. 21/92 demanda alle Regioni e agli Enti Locali l'approvazione dei successivi livelli di disciplina della materia;

che la Regione Lazio, con legge 26 ottobre 1993, n. 58, ha approvato le disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e le norme concernenti il ruolo dei conducenti;

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 275 del 24 ottobre 2005, ha approvato il Regolamento sulla tutela degli animali, prevedendo, agli articoli da 44 a 47, la normativa di principio e di dettaglio in merito ai cavalli e disciplinando - in particolare - gli aspetti riguardanti il tipo di razze adeguate al servizio di trasporto pubblico non di linea, i necessari requisiti di idoneità e le limitazioni all'impiego;

l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 68 dell'8/9 novembre 2011, ha approvato il "Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", dettando, al capo Il ed agli articoli da 40 a 48, le disposizioni per l'esercizio di trasporto delle persone mediante veicoli a trazione animale di genere equino.

Atteso che l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, fissa il principio generale della sicurezza delle persone nella circolazione stradale ed il successivo articolo 140 stabilisce che la circolazione dei veicoli deve avvenire in modo da salvaguardare, in ogni caso, la sicurezza stradale;

che il costante aumento del traffico nella città di Roma, incrementato nel corso degli anni, rende sempre meno sostenibile, in termini di sicurezza, il transito dei veicoli non particolarmente protetti e tra questi, soprattutto, la circolazione dei veicoli a trazione animale;

che l'alto tasso di inquinamento, la congestione del traffico e le asperità del manto stradale sottopongono a rischio la sicurezza e la salute dei cavalli adibiti al traino delle cosiddette "botticelle";

che il trasporto di persone effettuato con i veicoli a trazione animale di genere equino, ancorché indicato dalla normativa richiamata come forma di esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, è divenuto nel tempo, a causa dell'evolversi delle modalità del trasporto urbano, un'attività piuttosto di natura turistica e ricreativa.

Considerato che la tutela della sicurezza dell'utenza, nonché la salvaguardia della salute dei cavalli, rendono opportuna la circolazione delle botticelle esclusivamente in aree protette e a limitato traffico urbano;

che i veicoli a trazione animale, per i loro limiti strutturali, rappresentano, nell'ambito del traffico urbano, un elemento capace di causare rallentamenti e bruschi arresti della fluidità del traffico;

che l'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 285/92 ("Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte") dispone, nel comma 1, che "I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale e i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti, per interessi turistici e culturali;

che risulta necessario individuare, diversamente dagli odierni percorsi stradali previsti dall'articolo 46 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68/2011, aree più idonee dal punto di vista etologico ed adeguate sotto il profilo turistico-culturale, ai fini dell'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale;

che le suddette aree sono individuabili nei parchi pubblici e nelle ville storiche, che garantiscono l'attività di trasporto pubblico non di linea a trazione animale in assoluta sicurezza e nella massima tutela del benessere e della salute dei cavalli;

che in conformità alla Dichiarazione Universale dell'UNESCO sui Diritti dell'Animale, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978, e all'articolo 13 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che riconosce gli animali quali esseri senzienti, si ritiene opportuno riformare le attuali disposizioni regolamentari, rivolte a tutelare gli animali impiegati nel servizio di trasporto pubblico non di linea, durante l'orario di lavoro e nel periodo adibito al riposo, nonché a garantirne adeguate e dignitose condizioni di vita nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

che, a tale scopo, occorre provvedere all'abrogazione degli articoli da 40 a 48 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68/2011, nonché degli articoli da 44 a 47 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275/2005, approvando un nuovo Regolamento riservato al trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale, affinché sia ulteriormente preservata la sicurezza dei cavalli, degli utenti e degli stessi operatori;

che in data 15 maggio 2018, previa convocazione con nota prot. n. RQ/9034 del 10 maggio 2018, è stato sentito il Presidente dell'Associazione dei Vetturini da parte delle Commissioni capitoline permanenti IV Ambiente e III Mobilità.

Dato atto che in data 17 maggio 2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Si esprime ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: G. Nardi”;

che in data 17 maggio 2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. Nardi;

che in data 18 maggio 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: R. Matassa”;

che in data 18 maggio 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: R. Matassa;

che in data 18 maggio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi.";

che la proposta, in data 25 luglio 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi I, III, VIII e XI non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi V, VI, XII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio II con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;

che i Consigli dei Municipi IV, VII, IX, X, XIII e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio IV:

1. L'art 15 "Divieti" al comma 6 consente, in deroga e senza persona a bordo, il transito della carrozza allo scopo di raggiungere l'area di esercizio dell'attività o il ritorno alla rimessa. Essendo i tempi dl percorrenza soggetti al traffico cittadino e non solo alla distanza, al comma 6 si ribadisce la necessità di fissare un limite ai chilometri percorribili, (5 km) e ai tempi di percorrenza (45 minuti). Al comma 6 lasciare quanto era stato cancellato cioè "inferiore a 5 chilometri" e aggiungere "e in ogni caso" prima di "per un tempo di percorrenza non superiore ai 45 minuti consecutivi".
2. Articolo 16 "Idoneità dei cavalli al servizio" (comma 8 e 9).
   a) al comma 8 le spese dell'attività della Commissione Medico Veterinaria sono determinate dal Dipartimento tutela ambientale e a carico dei titolari delle licenze di esercizio, il relativo pagamento dovrebbe essere riassegnato al Dipartimento Tutela Ambientale. Al comma 8 aggiungere alla fine del periodo "e deve essere riassegnato al Dipartimento Tutela Ambientale";
   b) al comma 9 l'elenco dei cavalli dichiarati idonei al servizio e relativi dati dovrebbe essere pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale e tenuto costantemente aggiornato. Aggiungere alla fine del comma 9 "che provvede a

pubblicare l'elenco sul sito istituzionale di Roma Capitale e a mantenerlo costantemente aggiornato".

3. Articolo 22 “Sospensione e revoca della licenza.”

   Al comma 2 è fondamentale ribadire, oltre a quanto già elencato, che è prevista la revoca della licenza nel caso in cui venga accertata la macellazione di un cavallo.

   Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere "d) macellazione o cessione per la macellazione o soppressione, salvo i casi di cui all'art. 12 comma 7, di un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto pubblico di cui al presente Regolamento".

Municipio VII:

1. L'art 15 “Divieti" al comma 6, in deroga a quanto stabilito nel Regolamento, consente il transito del mezzo di trasporto a trazione animale al di fuori delle aree stabilite all'articolo 6, senza persone a bordo, allo scopo di raggiungere l'area di esercizio delle attività, o il ritorno alla rimessa. Essendo i tempi di percorrenza soggetti al traffico cittadino e non solo alla distanza, si ritiene debba essere ribadita la necessità di fissare un limite massimo di km percorribili oltreché dei tempi di percorrenza. Pertanto si osserva che la formulazione del comma 6, art. 15, debba essere cosi integrata: dopo la parola "comunque" aggiungere "inferiori a 5 chilometri e, in ogni caso” prima della frase "per un tempo di percorrenza non superiore a 45 minuti consecutivi".

2. Articolo 16 “Idoneità dei cavalli al servizio” (comma 8 e 9)

   a) al comma 8: “Le spese dell'attività della Commissione sono determinate dal Dipartimento Tutela Ambientale e poste a carico dei titolari delle licenze di esercizio. Il relativo pagamento deve avvenire all’atto del rilascio del certificato annuale di idoneità del cavallo”. Dovrà essere così riformulato: "Le spese delle attività della Commissione sono determinate dal Dipartimento Tutela Ambientale e poste a carico dei titolari delle licenze di esercizio. All'atto del rilascio del certificato annuale di idoneità del cavallo il titolare effettuerà il pagamento, a suo carico Le somme derivanti dal rilascio della certificazione verranno attribuite, per competenza al Dipartimento Tutela Ambientale medesimo”;
   b) al comma 9: "La Commissione provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cavalli dichiarati idonei al servizio, con l'indicazione del relativo microchip e dei dati segnaletici, comunicando tempestivamente eventuali inidoneità al Dipartimento Mobilità e Trasporti”. Aggiungere la frase "che provvede a pubblicare il medesimo elenco sul sito istituzionale di Roma Capitale e a mantenerlo costantemente aggiornato".

3. Articolo 22 “Sospensione e revoca della licenza.”

   Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere "d) macellazione o cessione ai fini della macellazione o soppressione, salvo i casi di cui all'art. 12 comma 7, di un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto pubblico di cui al presente Regolamento".

Municipio IX:

Aggiungere:

1. All’articolo 16 comma 9 alla fine del periodo quanto segue: "che provvede a pubblicare l'elenco sul sito istituzionale di Roma Capitale e a mantenerlo costantemente aggiornato".
2. All'articolo 22 comma 2 la seguente lettera d) che recita: "macellazione o cessione per la macellazione o soppressione, salvo casi di cui all'art. 12 comma 7, di un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto pubblico di cui al presente Regolamento".
3. All'articolo 6 comma 1 dopo il periodo "esclusivamente all'interno dei parchi pubblici e delle ville storiche" il periodo "anche all'interno della zona a traffico limitato lungo percorsi ben definiti".
4. All'articolo 6 inserire il comma 1-bis che recita "prevedere deroghe in occasione di cerimonie nunziali”.

Municipio X:

1. L'art. 15 “Divieti" al comma 6 per tenere conto del traffico cittadino nel percorso della carrozza da e per raggiungere l'area di esercizio dell'attività si propone di inserire un doppio vincolo con un limite ai chilometri percorribili, (5 km) e ai tempi di percorrenza (45 minuti). Al comma 6 lasciare quanto era stato cancellato cioè "inferiore a 5 chilometri" e aggiungere "e in ogni caso” prima di “per un tempo di percorrenza non superiore ai 45 minuti consecutivi".
2. Articolo 16 “Idoneità dei cavalli al servizio” (comma 8 e 9):
    a) al comma 8 in relazione alle spese delle attività della Commissione Medico Veterinaria è riportato che queste siano determinate dal Dipartimento Tutela Ambientale per essere poste a carico dei titolari delle licenze di esercizio. Si propone che il relativo pagamento sia riassegnato al Dipartimento Tutela Ambientale. Al comma 8 aggiungere alla fine del periodo "e deve essere riassegnato al Dipartimento Tutela Ambientale";
    b) al comma 9 dello stesso articolo è riportato l'obbligo di comunicazione dell'elenco dei cavalli idonei al servizio e dei relativi dati sul sito istituzionale di Roma Capitale. Si propone di inserire uno specifico riferimento agli aggiornamenti dello stesso. Aggiungere alla fine del comma 9 "che provvede a pubblicare l'elenco sul sito istituzionale di Roma Capitale e a mantenerlo costantemente aggiornato".
3. All'articolo 22 "Sospensione e revoca della licenza", al comma 2, risulta importante inserire una ulteriore fattispecie motivazionale di revoca nel caso in cui venga accertata la macellazione di un cavallo. Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere "d) macellazione o cessione per macellazione o soppressione, salvo i casi di cui all'art. 12 comma 7, di un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto pubblico di cui al presente Regolamento".

Municipio XIII:

1. Art. 14 comma 1 - "sei ore lavorative giornaliere" riteniamo che siano troppo poche perché questa attività si possa considerare giustamente remunerativa per il lavoratore, soprattutto vista la premessa e quanto viene poi stabilito nell'art. 15 comma 1 e 3. Si ritiene che 7 ore o anche 7.30 siano un orario ragionevole

nell'interesse del lavoratore, che avrebbe cosi un'ora in più di lavoro al giorno, che significa una prospettiva di un guadagno decente, senza ledere la salute del cavallo, che per un'ora in più di traino al passo (come previsto all'articolo 14 comma 5) non avrebbe alcun risentimento.

2. Articolo 15 comma 1 - prevede il fermo dell'esercizio dalle 11,00 alle 18,00 dal 1 giugno al 30 settembre. Questo in termini pratici significa che nei quattro mesi di lavoro più intenso dell'anno, il Regolamento va a ridurre al minimo la possibilità di lavoro e quindi di guadagno per i vetturini.

   Teniamo conto del fatto che:

   - All'interno dei parchi la mole di lavoro avrà già di per sé una flessione.
   - Prima delle 11,00 e dopo le 18,00 la mole di turisti nei parchi è più scarsa.
   - I parchi chiudono al tramonto, quindi entro massimo due ore dalle 18,00.

   Dunque di fatto i vetturini nei quattro mesi più redditizi dell'anno, non riuscirebbero a mettere insieme neanche le già esigue sei ore di lavoro previste dal Regolamento, riducendo oltre il minimo il guadagno. Del resto questo tipo di limitazione di orario, determinato dalle condizioni climatiche sarebbe più che giusto se le carrozzelle andassero su strada, ma dal momento che per questo ed altri giusti motivi, le carrozzelle vengono spostate all'interno dei parchi il fermo così come espresso da Regolamento non è commisurato alle reali necessità.
   Si potrebbe quindi o cassare il comma, poiché il problema del caldo è molto relativo nelle aree verdi, oppure si potrebbe modificare il comma, rendendolo più equanime, limitando il fermo ai soli mesi di luglio ed agosto, nell'orario dalle 12.00 (che poi sarebbero le 11,00 ora solare e quindi meno calda del reale mezzogiorno) alle 17,30 ln tal modo le ore più calde sarebbero scongiurate nell'interesse del benessere del cavallo, ma darebbero la possibilità al vetturino di garantirsi almeno il minimo del lavoro.

3. Articolo 15 comma 3 - prevede passeggiate di massimo 45 min. con 30 min. di sosta. Premesso che i cavalli sono animali forti e resistenti, tanto più considerate le tre razze idonee indicate da questo Regolamento, che quindi potrebbero sostenere tranquillamente anche un'ora di passeggio, tanto più se fatto al passo, come previsto al comma 5 dell'art. 14 di questo Regolamento. Ma fermo restando i 45 min. di attività, sono comunque eccessivi i 30 min. di riposo, per gli stessi motivi testé esposti. Un massimo di 45 min. di passeggio e una sosta minima di 15 min. sarebbero più che adeguati per la tutela e il benessere del cavallo.

   Dal punto di vista del vetturino e della tutela del suo lavoro, invece va fatto un semplice calcolo aritmetico: ore di lavoro previste 6 - tempo di attività 45 min. - tempo di sosta 30 min. Tot. 75 min. (un'ora e mezza) per ogni corsa. Ciò significa che in sei ore il vetturino riuscirebbe a fare solo 5 corse, sforando comunque di 15 min. (un quarto d'ora) le sei ore previste dal Regolamento, per la sua giornata di lavoro. Dunque il costo di una corsa dovrebbe avere un importo sproporzionato.
   Allora, fermi restando i 45 min. massimo di passeggio, si potrebbe modificare il comma prevedendo 15 min. di sosta (tempo che mi pare più che adeguato), piuttosto che 30 minuti. In tal modo il cavallo avrebbe la sua giusta pausa e il vetturino avrebbe la possibilità di fare sei corse sicure al giorno, che gli garantirebbero un dignitoso guadagno (consideriamo sempre che il cavallo è un

animale forte e resistente, che il movimento fa parte della sua natura e che nei 30 min. di fermo un vetturino rischia di perdere eventuali clienti e quindi saltare intere ore di lavoro e di guadagno).

4. Articolo 15 comma 6 - prevede il passaggio su strada delle carrozzelle solo per raggiungere il posto di lavoro. Fin qui corretto. Prevede poi un massimo di 45 min. o 5 km di percorrenza. Ora considerato che i parchi papabili sono tutti in zione centrali e che difficilmente un vetturino abita o possa tenere cavallo e carrozza nelle vicinanze del centro, in questo modo gli si rende quasi impossibile raggiungere il posto di lavoro. Si potrebbe quindi alleggerire questa misura, modificando il comma, togliendo la limitazione di tempo e aumentando quella chilometrica ad almeno 8 km, considerate le dimensioni di Roma.
5. Articolo 15 comma 7 - prevede che in caso di tempi o distanze maggiori di quelle previste al comma 6, si debba ricorrere a mezzi di trasporto a motore (autocarri di grandi dimensioni) per carrozza e cavallo. Questo comporterebbe un impegno economico spropositato per i vetturini, oltre che una grossa complicazione. Ma cosa ancor più negativa questo comma determinerebbe l'immissione nel traffico giornaliero di zone centrali, decine di mezzi di trasporto ingombranti, che in alcuni casi dovrebbero entrare nella ZTL, con tutte le complicazioni e le spese che questo ingresso comporterebbe. Cosa che non risulta né pratica né sostenibile per l'ambiente, la viabilità e per le tasche dei vetturini e quindi si suggerisce di cassare il comma.

Municipio XIV:

1. All'articolo 16 (Idoneità dei cavalli al servizio), comma 9 dopo le parole "…provvede all'aggiornamento…", introdurre la parola "costante".
2. All'articolo 16, comma 9, dopo le parole "…Dipartimento Mobilità e Trasporti" aggiungere le seguenti parole "che dovrà garantire la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale dell'elenco costantemente aggiornato".
3. All'articolo 22 (Sospensione e revoca della licenza), comma 2 dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera "d) macellazione, cessione a qualsiasi titolo per la macellazione, soppressione (tranne nei casi previsti dall'art. 12, comma 7) di un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto pubblico non di linea di cui al presente Regolamento".

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 3 maggio 2019 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio IV:

1. La richiesta viene accolta.
2. Articolo 16 "Idoneità dei cavalli al servizio" (comma 8 e 9);
   a) La richiesta non viene accolta per il principio di universalità e unità del bilancio pubblico;
   b) la richiesta non viene accolta in quanto l'aggiornamento dell'elenco dei cavalli idonei al servizio è specifico onere della Commissione Veterinaria che fa capo ad altro Dipartimento.

3. La richiesta non viene accolta. La modifica proposta all'articolo 22 "sospensione e revoca della licenza" a parere dello scrivente Dipartimento, non può essere accolta tenuto conto che la "macellazione, cessione per macellazione o soppressione del cavallo", rientrando nella casistica dei reati per il maltrattamento degli animali, risulta già opportunamente considerata all'art. 23 comma 1 sub c). Il ricorrere di tale eventualità infatti comporta, ai sensi della proposta in esame, la dichiarazione di decadenza della licenza per la perdita di un requisito fondamentale per la titolarità della stessa (art. 5 sub c). Si osserva infine che qualsiasi reato in danno agli animali (anche non necessariamente cavalli) di cui dovesse rendersi colpevole il titolare di licenza, comporterebbe una volta accertato, la decadenza del titolo autorizzativo.

Municipio VII:

1. La richiesta viene accolta.
2. Articolo 16 “Idoneità dei cavalli al servizio” (comma 8 e 9):
   a) La richiesta non viene accolta per il principio di universalità e unità del bilancio pubblico;
   b) la richiesta non viene accolta in quanto l’aggiornamento dell’elenco dei cavalli idonei al servizio è specifico onere della Commissione Veterinaria che fa capo ad altro Dipartimento.
3. La richiesta non viene accolta. La modifica proposta all'articolo 22 "sospensione e revoca della licenza" a parere dello scrivente Dipartimento, non può essere accolta tenuto conto che la "macellazione, cessione per macellazione o soppressione del cavallo", rientrando nella casistica dei reati per il maltrattamento degli animali, risulta già opportunamente considerata all'art. 23 comma 1 sub c). Il ricorrere di tale eventualità infatti comporta, ai sensi della proposta in esame, la dichiarazione di decadenza della licenza per la perdita di un requisito fondamentale per la titolarità della stessa (art. 5 sub c). Si osserva infine che qualsiasi reato in danno agli animali (anche non necessariamente cavalli) di cui dovesse rendersi colpevole il titolare di licenza, comporterebbe una volta accertato, la decadenza del titolo autorizzativo.

Municipio IX:

1. La richiesta non viene accolta in quanto l’aggiornamento dell’elenco dei cavalli idonei al servizio è specifico onere della Commissione Veterinaria che fa capo ad altro Dipartimento.
2. La richiesta non viene accolta. La modifica proposta all'articolo 22 "sospensione e revoca della licenza" a parere dello scrivente Dipartimento, non può essere accolta tenuto conto che la "macellazione, cessione per macellazione o soppressione del cavallo", rientrando nella casistica dei reati per il maltrattamento degli animali, risulta già opportunamente considerata all'art. 23 comma 1 sub c). Il ricorrere di tale eventualità infatti comporta, ai sensi della proposta in esame, la dichiarazione di decadenza della licenza per la perdita di un requisito fondamentale per la titolarità della stessa (art. 5 sub c). Si osserva infine che qualsiasi reato in danno agli animali (anche non necessariamente cavalli) di cui dovesse rendersi colpevole il titolare di licenza, comporterebbe una volta accertato, la decadenza del titolo autorizzativo.

3. La richiesta non viene accolta in quanto l'osservazione del Municipio non è coerente con l'obiettivo dell'approvando Regolamento di tutelare la salute e il benessere del cavallo consentendone l'attività solo su percorsi più idonei in funzione delle sue caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche. La modifica proposta sarebbe comunque in contrasto con la tipicità del servizio di piazza, ai sensi della L. 21/93, nella misura in cui consentisse di impegnare il servizio su percorsi obbligati. Tale eventualità può ricorrere solo per servizi di linea che non afferiscono alla materia disciplinata della richiamata normativa.
4. La richiesta non viene accolta in quanto non coerente con l'obiettivo dell'approvando Regolamento di tutelare la salute e il benessere del cavallo consentendone l'attività solo su percorsi più idonei in funzione delle sue caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche.

Municipio X:

1. La richiesta viene accolta.
2. Articolo 16 "Idoneità dei cavalli al servizio" (comma 8 e 9).
   a) La richiesta non viene accolta per il principio di universalità e unità del bilancio pubblico.
   b) La richiesta non viene accolta in quanto l'aggiornamento dell'elenco dei cavalli idonei al servizio è specifico onere della Commissione Veterinaria che fa capo ad altro Dipartimento.
3. La richiesta non viene accolta. La modifica proposta all'articolo 22 "sospensione e revoca della licenza" a parere dello scrivente Dipartimento, non può essere accolta tenuto conto che la "macellazione, cessione per macellazione o soppressione del cavallo", rientrando nella casistica dei reati per il maltrattamento degli animali, risulta già opportunamente considerata all'art. 23 comma 1 sub c). Il ricorrere di tale eventualità infatti comporta, ai sensi della proposta in esame, la dichiarazione di decadenza della licenza per la perdita di un requisito fondamentale per la titolarità della stessa (art. 5 sub c). Si osserva infine che qualsiasi reato in danno agli animali (anche non necessariamente cavalli) di cui dovesse rendersi colpevole il titolare di licenza, comporterebbe una volta accertato, la decadenza del titolo autorizzativo.

Municipio XIII:

1. La richiesta viene accolta, si può estendere il periodo di utilizzo giornaliero dei cavalli dalle 6 alle 7 ore, purché siano rispettiate le pause previste dall'art. 15 comma 3.
2. La richiesta viene accolta considerato che con specifiche ordinanze si può prevedere il fermo dei cavalli nei periodi con condizioni climatiche avverse.
3. La richiesta non viene accolta per le motivazioni espresse rispetto alla richiesta di emendamento precedente.
4. La richiesta non viene accolta richiesta non viene accolta per le stesse motivazioni espresse rispetto alla richiesta di emendamento dell'art. 15 comma 1 (vedi punto 1).
5. La richiesta non viene accolta perché chiaramente in contrasto con lo spirito del provvedimento che al fine di tutelare la salute e il benessere del cavallo prevede di

consentire la minima esposizione degli animali al traffico cittadino e il minimo percorso possibile su terreni non idonei alle loro caratteristiche anatomiche fisiologiche ed etologiche.

Municipio XIV:

1. La richiesta non viene accolta in quanto il concetto di aggiornamento presuppone che lo stesso sia effettuato con costanza.
2. La richiesta non viene accolta in quanto l'aggiornamento dell'elenco dei cavalli idonei al servizio è specifico onere della Commissione Veterinaria che fa capo ad altro Dipartimento.
3. La richiesta non viene accolta. La modifica proposta all'articolo 22 "sospensione e revoca della licenza" a parere dello scrivente Dipartimento, non può essere accolta tenuto conto che la "macellazione, cessione per macellazione o soppressione del cavallo", rientrando nella casistica dei reati per il maltrattamento degli animali, risulta già opportunamente considerata all'art. 23 comma 1 sub c). Il ricorrere di tale eventualità infatti comporta, ai sensi della proposta in esame, la dichiarazione di decadenza della licenza per la perdita di un requisito fondamentale per la titolarità della stessa (art. 5 sub c). Si osserva infine che qualsiasi reato in danno agli animali (anche non necessariamente cavalli) di cui dovesse rendersi colpevole il titolare di licenza, comporterebbe una volta accertato, la decadenza del titolo autorizzativo.

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti III e IV, riunitesi rispettivamente nelle sedute del 1 ottobre 2018 e 25 settembre 2018, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

che sul testo originario della proposta è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili dei Servizi, Marcello Visca e Alberto Di Lorenzo, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) in ordine agli emendamenti approvati;

tutto ciò premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il Regolamento Capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale nel territorio di Roma Capitale, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ROMA

REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 dell'1 dicembre 2020

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Principi generali	pag. 1
Art. 2	Ambito di applicazione	“ 1
Art. 3	Definizioni	“ 1
Capo II	Titolo autorizzatorio per l’esercizio del servizio	
Art. 4	Autorizzazione per i veicoli a trazione animale	“ 2
Art. 5	Requisiti per la titolarità delle licenze	“ 2
Capo III	Modalità e condizioni del servizio	
Art. 6	Modalità di svolgimento del servizio	“ 3
Art. 7	Costo del servizio al cliente	“ 4
Art. 8	Caratteristiche del veicolo	“ 4
Art. 9	Forme giuridiche di esercizio del servizio	“ 6
Art. 10	Collaborazioni familiari	“ 6
Art. 11	Sostituzione alla guida	“ 6
Art. 12	Sostituzione dei veicoli e dei cavalli	“ 7
Capo IV	Disposizioni a tutela dei cavalli	
Art. 13	Caratteristiche del cavallo per il servizio	“ 8
Art. 14	Tutela dei cavalli	“ 8
Art. 15	Divieti	“ 9
Art. 16	Idoneità dei cavalli al servizio	“ 10
Capo V	Codice di comportamento	
Art. 17	Principi generali	“ 11
Art. 18	Obblighi dei titolari delle licenze per il trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale	“ 11
Art. 19	Obblighi dei viaggiatori	“ 12
Capo VI	Vigilanza e sanzioni	
Art. 20	Organi di Vigilanza	“ 12
Art. 21	Sanzioni amministrative pecuniarie	“ 13

Art. 22	Sospensione e revoca della licenza	“ 14
Art. 23	Decadenza e rinuncia alla licenza	“ 15
Art. 24	Conversione della licenza	“ 15
Art. 25	Tempi procedimentali	“ 15
Art. 26	Rinvio alle disposizioni di legge	“ 16

Capo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 27	Cavalli e veicoli	pag. 16
Art. 28	Diritti di istruttoria	“ 16
Art. 29	Abrogazioni	“ 17
Art. 30	Entrata in vigore	“ 17

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1
Principi generali

1. In attuazione dei principi generali dettati dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", e dalla Legge Regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, recante "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21", nonché in conformità alle previsioni di cui all'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada"), il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale.
2. In conformità alla Dichiarazione Universale dell'UNESCO sui Diritti dell'Animale, firmata a Parigi il 15 ottobre 1978, e all'articolo 13 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che riconosce gli animali quali esseri senzienti, nonché al vigente Regolamento sulla Tutela degli Animali, le disposizioni del presente Regolamento sono rivolte a tutelare i cavalli impiegati per il servizio di trasporto pubblico non di linea, durante le ore di lavoro e nel periodo adibito al riposo ed a garantirne adeguate e dignitose condizioni di vita.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività di trasporto che impiegano i cavalli appartenenti in via esclusiva ad una delle razze indicate nell'articolo 13, in quanto servizio pubblico non di linea destinato all'esclusivo trasporto collettivo o individuale di persone, effettuato a richiesta del/i trasportato/i, in modo non continuativo o periodico, nei percorsi e secondo orari definiti, come di seguito specificati, e per finalità turistiche e ricreative, secondo le modalità di cui all'articolo 6.
3. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza delle persone e del benessere dei cavalli, nonché in conformità al contesto della mobilità urbana.

Articolo 3
Definizioni

1. Per "aree" si intendono i parchi pubblici e le ville storiche, ritenuti idonei al servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale.
2. Per "punti di sosta" si intendono le zone all'interno delle aree, in cui sono consentiti la sosta, il riposo, la cura, l'abbeveraggio e l'eventuale alimentazione dei cavalli.
3. Per "tratti" si intendono le strade percorribili all'interno delle aree.

4. Per “punti di stazionamento” si intendono le zone di attesa dei clienti, in prossimità dei tratti.
5. Per “cavallo intero” si intende il cavallo non castrato.
6. Per “liberare” il cavallo si intende staccare lo stesso dal veicolo, pur assicurandolo attraverso appositi dispositivi o tenendolo legato in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni.
7. Per “area di esercizio dell’attività” si intende l’area in cui il titolare della licenza può svolgere il servizio di trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale.

Capo II

Titolo autorizzatorio per l’esercizio del servizio

Articolo 4
Autorizzazione per i veicoli a trazione animale

1. Le licenze di trasporto pubblico non di linea, mediante veicoli a trazione animale, non possono essere esercitate al di fuori delle aree individuate ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento".
2. Le autorizzazioni già rilasciate, che dovessero cessare per revoca, decadenza o rinuncia, non possono essere in alcun caso riassegnate.
3. É sempre possibile in qualsiasi momento convertire l'autorizzazione in licenza taxi.

Articolo 5
Requisiti per la titolarità delle licenze

1. La titolarità della licenza di esercizio è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all’articolo 16 della Legge Regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;
   b) piena disponibilità (a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, ecc.) di un veicolo idoneo al servizio di trasporto pubblico non di linea a trazione animale, in conformità alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché rispondente alle caratteristiche di cui all’articolo 8;
   c) assenza di condanne per i reati in danno degli animali, ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni o condanna definitiva ai sensi anche solo di uno degli articoli 544-bis, 544-ter, 727 commi 1 e 2 del Codice penale nonché di patteggiamento e di decreto penale di condanna in ordine alle medesime fattispecie di reato, nonché assenza di condanne a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, la pubblica amministrazione o comunque che comportino l'interdizione da pubblici uffici o da professioni;
   d) non svolgere, in modo prevalente, altre attività di lavoratore autonomo o dipendente;

e) certificato di cui all'articolo 16, di validità annuale, attestante l'idoneità del cavallo alla mansione specifica degli animali destinati al traino, accertata dalla competente Commissione Medico Veterinaria;
f) disponibilità di due cavalli idonei allo svolgimento del servizio, abbinati in via esclusiva ad una licenza, iscritti all'Anagrafe Nazionale degli Equidi, identificati tramite microchip e muniti del passaporto dell'animale, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 5 maggio 2006, con la dichiarazione di cavallo non DPA (ossia non destinati alla produzione di alimenti). Tali requisiti sono richiesti anche ai cavalli in prova, compresa la dichiarazione non DPA;
g) sottoscrizione di un contratto assicurativo per il veicolo, analogo alla RCA auto, a copertura della responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti trasportati;
h) non essere titolare, contemporaneamente, di altra autorizzazione o licenza relativa all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea;
i) non aver trasferito, nei cinque anni precedenti, una licenza di taxi o un'autorizzazione al noleggio con conducente;
j) legittima disponibilità di adeguati ricoveri dei cavalli con relativo paddock esterno, conformi alla normativa vigente ed urbanisticamente compatibili.

2. La licenza di esercizio è sottoposta alla vidimazione triennale del Dipartimento Mobilità e Trasporti, che – in sede di prima applicazione – deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Senza di essa o senza la vidimazione necessaria, l'esercizio è vietato.
3. Il titolare della licenza di esercizio deve presentare al Dipartimento Mobilità e Trasporti, nell'ambito della vidimazione triennale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti per la titolarità delle licenze di cui al comma 1 del presente articolo, con possibilità di produrre – ove consentito – le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/00, e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la documentazione integrativa necessaria.
4. La vidimazione è condizionata, oltreché alla permanenza dei requisiti stabiliti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio della licenza e per l'esercizio dell'attività, all'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal competente Ufficio capitolino, nonché di tutte le altre somme previste dal presente Regolamento.

Capo III
Modalità e condizioni del servizio

Articolo 6
Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio è svolto nel territorio di Roma Capitale, esclusivamente all'interno dei parchi pubblici e delle ville storiche, individuati con deliberazione della Giunta Capitolina entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Con la stessa deliberazione, la Giunta Capitolina stabilisce, all'interno dei parchi pubblici e delle ville storiche di cui al comma 1, i tratti dei percorsi per lo svolgimento del servizio, nel rispetto del benessere e delle esigenze fisiche ed

etologiche dei cavalli, nonché i punti di sosta, in modo da consentire il riposo, la cura, l'abbeveraggio e l'eventuale alimentazione degli stessi.

3. La Giunta Capitolina stabilisce altresì, con propria deliberazione, il numero massimo delle licenze esercibili all'interno di ciascuna area individuata.
4. Per la prima attuazione del presente Regolamento ai fini dell'assegnazione delle aree di esercizio dell'attività, il Dipartimento Mobilità e Trasporti approva una graduatoria, predisposta secondo il criterio dell'anzianità nella titolarità della licenza e, nei casi di parità, dell'anzianità di età degli attuali intestatari, che – in ordine decrescente – vengono convocati per procedere alla rispettiva opzione.
5. La turnazione degli operatori tra i diversi parchi e ville storiche individuate ai sensi del presente Regolamento è determinata dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta Capitolina con delibera adottata ai sensi del presente articolo.
6. Le attività previste nel presente Regolamento e demandate al Dipartimento Mobilità e Trasporti possono essere delegate a "Roma Servizi per la Mobilità S.r.l." ai sensi del relativo Contratto di Servizio.

Articolo 7
Costo del servizio al cliente

1. Con deliberazione della Giunta Capitolina, sono stabilite le tariffe del servizio in base alla normativa vigente, per frazioni temporali di quindici minuti e disponendo che ciascuna corsa non possa durare più di quarantacinque minuti.
2. Le tariffe saranno aggiornate, entro il 31 luglio di ciascun anno, dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), relativo all'anno precedente.
3. Le tariffe vigenti devono essere ben esposte e visibili alla clientela sulla fiancata del veicolo, nonché nei punti di stazionamento.

Articolo 8
Caratteristiche del veicolo

1. I veicoli a trazione animale devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 226 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e, inoltre, appartenere alla tipologia "milordina rotonda", a tre o a cinque posti interni, con le seguenti ulteriori caratteristiche:
   a) corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce, pannelli in legno noce scayon e tutipier, tavole di fondo e foderine di legno di olmo, piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità;
   b) ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo, gavelli in frassino, raggi di acacia (robinia), cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45;
   c) avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce, assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30, molle di acciaio a quattro lame da mm. 40, meccanica o freno a scatto con impugnatura, stanghe centinate con puntali nichelati all'estremità, alettoni lunghi a forma di vaso, in ferro, a

mandorla coperto di lamiera, tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati, cappotta a tre archi con compassi di ferro;

d) fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione, pareti metalliche nere e placcature nichelate;
e) ombrelloni di colore nero invernale ed avana chiaro estivo;
f) verniciatura: cassa blu scuro, alettoni neri, tampolo nero, ferramenta nera, maniglie nichelate, giro alla scorniciatura nero, falsetto amaranto, avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura arancione;
g) targa: il veicolo deve essere munito della targa di cui agli articoli 67 e 70 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e agli articoli 222 e 226 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. I veicoli devono essere dotati di dispositivi catarifrangenti, apposti sul pettorale indossato dai cavalli impiegati, sulle stanghe laterali della carrozza e sul frontalino della testiera e sulla parte retrostante della carrozza deve essere installata la segnaletica rappresentativa del divieto di suonare e dell'obbligo di superare il veicolo a distanza.
3. I veicoli devono essere dotati di apposito rilevatore di temperatura esterna, nonché di misuratore di umidità (igrometro), entrambi omologati e dotati di ufficiale certificazione che deve essere esibita in caso di controllo.
4. I veicoli devono essere dotati di cronotachigrafo, omologato e munito di ufficiale certificazione, con i dischi giornalieri attestanti il servizio effettuato.
5. La sussistenza delle caratteristiche del veicolo, di cui al presente articolo, deve essere comprovata da una dichiarazione asseverata, in duplice copia, di un Ingegnere iscritto all'Albo, che indichi univocamente il veicolo anche mediante rilievo fotografico, da rinnovare ogni cinque anni ai sensi dell'articolo 226 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
6. Un duplicato della dichiarazione, di cui al comma precedente, deve essere consegnato al Dipartimento Mobilità e Trasporti, che provvede alla registrazione degli estremi identificativi del veicolo ed al conseguente rilascio della targa ovvero alla registrazione della intervenuta revisione.
7. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti provvede, a seguito della registrazione, al rilascio delle targhe prevista dagli articoli 67 e 70 del Codice della Strada e dagli articoli 222 e 226 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, i cui costi sono a carico dei titolari della licenza di esercizio.
8. In caso di sostituzione definitiva, il nuovo veicolo deve essere conforme alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, mantenendo il numero di targa del veicolo sostituito, e deve essere dotato della seguente tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in fibra naturale o similpelle lavabile e panno blu scuro alla cappotta, fibra naturale o similpelle granita lucida ai grembiali, tappeti felpati alle stanghette ed in basso in colore grigio.

Articolo 9
Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. Il titolare della licenza di esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea con veicolo a trazione animale può svolgere la propria attività nelle forme giuridiche di cui all'articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. È consentito, pertanto, conferire la licenza agli organismi collettivi ivi previsti e, nei casi di recesso, decadenza od esclusione dai medesimi, rientrarne in proprio possesso.
3. In caso di recesso, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso il periodo di almeno un anno.
4. Con il conferimento della licenza, la titolarità rimane in capo al socio conferente, mentre gli organismi collettivi provvedono alla gestione economica dell'attività, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 10
Collaborazioni familiari

1. Il titolare della licenza può avvalersi, nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della collaborazione dei familiari, come il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado ed in conformità all'articolo 230-bis del codice civile.
2. Gli interessati devono presentare al Dipartimento Mobilità e Trasporto la seguente documentazione:
   a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e all'articolo 16 Legge Regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;
   b) dichiarazione del collaboratore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante l'iscrizione, presso la Camera di Commercio, nella qualità di coadiuvante dell'impresa familiare;
   c) elenco dei collaboratori familiari, indicando per ognuno i dati anagrafici e il numero di iscrizione nel Ruolo dei conducenti, da allegare in copia alla licenza o all'autorizzazione.
3. Il titolare è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell'elenco dei collaboratori familiari, integrando la documentazione di idoneità di cui al comma 2, lettera c), prima che i nuovi collaboratori prestino servizio.

Articolo 11
Sostituzione alla guida

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 10, della Legge n. 21/1992, il titolare della licenza può essere sostituito alla guida, temporaneamente, da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti, che possegga i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
2. In tal caso, il titolare della licenza deve presentare la richiesta di autorizzazione al Dipartimento Mobilità e Trasporti, indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione nel ruolo dei conducenti, nonché

dichiarando il tipo di rapporto instaurato con il medesimo (collaborazione familiare, contratto di gestione, assunzione a tempo indeterminato), trasmettendone a comprova la documentazione, almeno il giorno prima dell'avvio del servizio. Tale documentazione è costituita da:

a) una copia del contratto di gestione, con validità non superiore a sei mesi, regolarmente registrato e corredato dalle posizioni INPS ed INAIL per i lavoratori dipendenti;
b) una copia del contratto di lavoro sottoscritto con la cooperativa presso la quale risulta conferita la licenza, da parte del sostituto designato alla guida, fermo restando l'obbligo della cooperativa di comunicare, trimestralmente, le sostituzioni alla guida;
c) una copia contratto di lavoro, nonché le posizioni INPS ed INAIL per i lavoratori dipendenti, direttamente dal titolare della licenza.

3. È facoltà del titolare della licenza produrre, in luogo della documentazione di cui al comma 2 e ove la legge lo consenta, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Il titolare della licenza di esercizio, che decida di sospendere il servizio per un periodo continuativo di massimo 6 mesi, deve darne immediato avviso al Dipartimento Mobilità e Trasporti e garantire, ai fini della salute e del benessere del cavallo, un'adeguata attività motoria dell'animale, secondo le indicazioni della Commissione Medico Veterinaria di cui all'articolo 16.

Articolo 12
Sostituzione dei veicoli e dei cavalli

1. In caso di sostituzione definitiva del veicolo utilizzato per il servizio, il titolare della licenza deve comunicare tempestivamente al Dipartimento Mobilità e Trasporti gli estremi identificativi del nuovo veicolo, individuando il tipo e le caratteristiche dello stesso e allegando la dichiarazione asseverata sottoscritta da un Ingegnere iscritto all'Albo ai sensi del comma 5 dell'articolo 8.
2. La sostituzione dei veicoli che abbiano subito guasti, incidenti o furti da comportare l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni consecutivi, può essere autorizzata in via eccezionale su richiesta degli interessati, alle seguenti condizioni:
   a) il veicolo sostitutivo deve possedere le analoghe caratteristiche e certificazioni, di cui all'articolo 8;
   b) il periodo di sostituzione per la riparazione dei guasti non può eccedere il tempo indispensabile agli interventi necessari e, comunque, non può essere superiore a un anno.
3. In caso di furto ai fini della sostituzione permanente o temporanea del veicolo, deve essere prodotta entro quindici giorni dalla data del furto una copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.
4. L'autorizzazione alla sostituzione temporanea deve contenere i numeri delle targhe del veicolo da sostituire e del veicolo sostitutivo, asseverato e rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, e deve essere conservata a bordo per i controlli da parte degli organi di vigilanza preposti.
5. In caso di necessità di sostituire uno o entrambi i cavalli abbinati alla licenza, deve essere effettuata una tempestiva comunicazione al Dipartimento Mobilità e Trasporti e al Dipartimento Tutela Ambientale, indicando i sostituti e presentando

la relativa documentazione di idoneità cui all'articolo 16, nonché il numero di microchip.

6. Nella comunicazione, deve essere indicata la destinazione del cavallo sostituito, nonché il luogo ove lo stesso viene ospitato, affinché il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale provveda al controllo del corretto trattamento del cavallo e alla promozione di iniziative per l'adozione.
7. In nessun caso, il cavallo può essere destinato alla macellazione, né soppresso, tranne in presenza di patologie gravi e incurabili che provocano dolore o sofferenza all'animale, nel qual caso la soppressione deve essere praticata, con metodo eutanasico, da un medico veterinario che rilascia la certificazione attestante la diagnosi e la prognosi infausta.

Capo IV
Disposizioni a tutela dei cavalli

Articolo 13
Caratteristiche del cavallo per il servizio

1. Per il servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale, possono essere utilizzati i cavalli appartenenti in via esclusiva a una delle seguenti razze:
   a) T.P.R. (Tiro Pesante Rapido) o altre razze da tiro;
   b) Lipizzani;
   c) Maremmani.
2. In ogni caso, è vietato l'utilizzo dei cavalli di età inferiore ai quattro anni o superiore ai quindici anni.

Articolo 14
Tutela dei cavalli

1. I cavalli destinati al servizio di trasporto pubblico non di linea, di cui al presente Regolamento, non possono essere utilizzati per un periodo superiore alle sette ore giornaliere purché siano rispettate le pause previste dall'art. 15 comma 3.
2. La ferratura dei cavalli deve essere realizzata con materiale antiscivolo.
3. I finimenti, le fasce, il sottopancia e le briglie debbono essere ingrassati e curati, affinché mantengano la loro elasticità e funzionalità senza lesionare i cavalli.
4. Al termine dell'attività lavorativa, è vietato mantenere i cavalli legati in posta in modo permanente.
5. Durante l'attività lavorativa, è vietato condurre i cavalli ad un'andatura diversa dal passo.
6. L'utilizzo di frustini o di strumenti analoghi è consentito, esclusivamente, quale ausilio per una più efficace comunicazione, considerando impropri tutti gli altri usi che non rientrano in tale funzione e, soprattutto, quando gli stessi rechino sofferenza o disagio all'animale.
7. Il titolare della licenza e il conducente del veicolo hanno l'obbligo di:

a) non depositare nei punti di stazionamento, direttamente sul suolo, il foraggio del cavallo e provvedere all'asporto di eventuali residui;
b) applicare al cavallo l'apposita sacca per la raccolta delle deiezioni, che deve essere svuotata frequentemente nelle aree preposte;
c) garantire l'abbeveraggio e la somministrazione al cavallo degli alimenti di qualità e in quantità sufficiente, negli appositi punti di sosta;
d) rispettare le disposizioni previste nel vigente Regolamento capitolino sulla Tutela degli Animali.

Articolo 15
Divieti

1. Per la tutela della salute e del benessere dei cavalli è vietata la circolazione dalle ore 12:00 alle ore 17:30 dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno.
2. È vietata la circolazione, in qualsiasi periodo dell'anno, qualora la temperatura risulti pari o superiore ai trenta (30) gradi centigradi, sulla base dei dati relativi alla temperatura in atto, pubblicati dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione Roma Urbe e reperibili mediante collegamento telematico al sito istituzionale www.meteoam.it.
3. È vietato svolgere, in modo continuativo, il servizio di trasporto pubblico non di linea a trazione animale per una durata superiore ai quarantacinque minuti, trascorsi i quali è obbligatorio effettuare una pausa di almeno trenta minuti presso le apposite basi di stazionamento, in ogni caso all'ombra nei mesi estivi, e liberare il cavallo dal veicolo.
4. È vietato utilizzare cavalli interi per il servizio.
5. È vietato il transito dei veicoli a trazione animale al di fuori delle aree ai sensi dell'art. 6.
6. In deroga, è consentito il transito al di fuori delle aree di cui all'art. 6, senza persone a bordo oltre al conducente, allo scopo di raggiungere l'area di esercizio dell'attività o di ritornare alla rimessa, per i tragitti stabiliti dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e comunque inferiori a cinque km e, in ogni caso per un tempo di percorrenza non superiore ai 45 minuti consecutivi.
7. Per gli spostamenti di cui al precedente comma, qualora gli stessi risultino superiori alla distanza di 5 km, il cavallo e il veicolo devono essere trasportati con automezzi omologati e autorizzati.
8. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore ai posti per cui la carrozza è omologata.
9. È fatto divieto di trasportare i passeggeri sulla cassetta del veicolo.
10. In nessun caso, il cavallo dismesso dal servizio di trasporto pubblico non di linea a trazione animale potrà essere destinato e/o ceduto anche a terzi per la produzione di alimenti, né soppresso.

Articolo 16
Idoneità dei cavalli al servizio

1. É istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale, che provvede alla relativa nomina, la Commissione Medico Veterinaria, incaricata di effettuare la visita annuale di idoneità dei cavalli secondo un protocollo clinico, supportato da adeguati esami diagnostici necessari al rilascio del relativo certificato, e composta da tre medici veterinari esperti in ippiatria, di cui uno designato dalla Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria, individuato tra i medici veterinari delle A.S.L. di Roma Capitale, uno indicato dall'Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Città Metropolitana di Roma Capitale e uno, con le funzioni di Presidente, indicato dalla Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali.
2. Il Presidente della Commissione Medico Veterinaria coordina l'attività della stessa e dei suoi membri, disponendo, altresì, le convocazioni delle sedute ed il numero di visite da effettuare presso il luogo in cui è alloggiato il cavallo, al termine delle quali la Commissione redige uno specifico verbale oltre alla predisposizione di un rapporto annuale sull'attività svolta.
3. La Commissione, annualmente, organizza un corso di formazione e abilitazione o aggiornamento dei titolari di licenza, con un colloquio finale da tenersi presso il Dipartimento Tutela Ambientale.
4. Il certificato di idoneità del cavallo, destinato al servizio di trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale ha una durata annuale.
5. Il titolare della licenza deve provvedere al rinnovo del certificato di idoneità del cavallo, prima della scadenza annuale.
6. Se necessario, la Commissione Medico Veterinaria si avvale del medico veterinario che ha in cura il cavallo, che non deve coincidere con alcuno dei membri della Commissione.
7. La Commissione rimane in carica tre anni e i sui membri non possono essere rinominati nel triennio successivo. Il medico indicato dalle A.S.L. quale componente della Commissione non può coincidere con il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria del cavallo.
8. Le spese delle attività della Commissione sono determinate dal Dipartimento Tutela Ambientale e poste a carico dei titolari delle licenze di esercizio. Il relativo pagamento deve avvenire all'atto del rilascio del certificato annuale di idoneità del cavallo.
9. La Commissione provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cavalli dichiarati idonei al servizio, con indicazione del relativo microchip e dei dati segnaletici, comunicando tempestivamente eventuali inidoneità al Dipartimento Mobilità e Trasporti.
10. Ogni cavallo, in conformità alla normativa vigente, è identificato attraverso microchip, iscritto all'Anagrafe Nazionale degli Equidi e dotato del passaporto rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 5 maggio 2006.
11. La vigilanza permanente, in conformità alla normativa vigente, viene esercitata dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

Capo V
Codice di comportamento

Articolo 17
Principi generali

1. Il titolare della licenza e/o il conducente del veicolo devono svolgere il servizio nell'interesse del cliente e del benessere del cavallo.
2. Il titolare della licenza e/o il conducente del veicolo devono attenersi all'osservanza delle leggi e delle norme che disciplinano il servizio di trasporto stabilite dal presente Regolamento, nonché al rispetto dei cavalli ai sensi del vigente Regolamento sulla Tutela degli Animali.
3. Il servizio di trasporto pubblico non di linea effettuato con veicoli a trazione animale non è soggetto all'applicazione del "Codice di Comportamento degli Operatori degli Autoservizi Pubblici non di Linea" approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 3 del 10 gennaio 2014.

Articolo 18
Obblighi dei titolari delle licenze per il trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale

1. Nell'esercizio dell'attività di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale, i titolari delle licenze, i conducenti, i collaboratori e/o i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:
   a) rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento;
   b) mantenere il veicolo pulito e in perfetto stato di efficienza;
   c) conservare nel veicolo ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza preposti, oltre ai documenti di circolazione, la licenza ed ogni atto rilasciato dall'Amministrazione inerente all'esercizio dell'attività, il certificato di idoneità del cavallo al servizio di trasporto pubblico non di linea e copia dell'assicurazione per la responsabilità civile contro i danni a terzi, inclusi i trasportati;
   d) mantenere a bordo, sempre aggiornato, il libretto di registrazione dei servizi, in cui devono essere riportati i numeri dei microchip identificativi dei cavalli abbinati alla licenza, nonché l'orario di inizio e fine dell'attività, le pause di riposo e i punti di sosta, con l'obbligo di esibizione agli organi di vigilanza preposti;
   e) usare la massima cortesia e attenzione verso i clienti;
   f) indossare, durante lo svolgimento del servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente all'attività di trasporto pubblico;
   g) depositare presso il competente Ufficio del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, entro ventiquattro ore dal rientro presso il ricovero del cavallo, eventuali oggetti rinvenuti nel veicolo per i quali non sia stato possibile procedere ad una restituzione immediata;
   h) richiedere, a titolo di compenso del servizio, esclusivamente l'importo della tariffa di cui all'art.7;

i) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo corrisposto per la prestazione del servizio;
j) non fare uso in servizio di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope e stupefacenti;
k) garantire il rispetto delle caratteristiche etologiche degli animali di cui sono responsabili a vario titolo, mantenendo la massima attenzione alla loro salute e necessità ed interrompendo la corsa qualora si accorgano di problematiche dell'animale.

Articolo 19
Obblighi dei viaggiatori

1. Il viaggiatore deve:
   a) mantenere un comportamento rispettoso del vivere civile;
   b) rispettare il divieto di fumare;
   c) corrispondere l'importo del servizio.
2. Il viaggiatore non deve:
   a) distrarre o disturbare il conducente e il cavallo;
   b) sporcare o danneggiare il veicolo;
   c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo;
   d) gettare oggetti dal veicolo;
   e) adottare comportamenti che possano infastidire e/o spaventare il cavallo impiegato nel servizio di trasporto.

Capo VI
Vigilanza e sanzioni

Articolo 20
Organi di Vigilanza

1. Gli Organi preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento sono:
   a) Polizia Locale di Roma Capitale;
   b) Dipartimenti competenti di Roma Capitale;
   c) Guardie Zoofile, accreditate mediante specifico protocollo d'intesa con Roma Capitale;
   d) tutti gli altri organi di polizia amministrativa e/o giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La Polizia Locale di Roma Capitale, ai fini dell'esecuzione dei controlli, è dotata anche di apposito lettore di microchip.

Articolo 21
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa norma di legge e le responsabilità di natura penale per le violazioni ai divieti e agli obblighi prescritti dalle seguenti disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni:
   a) articolo 5, comma1, lettera f. (obbligo di disponibilità di due cavalli idonei e destinati in via esclusiva all'esercizio del servizio, nonché dotati di tutti gli elementi identificativi);
   b) articolo 5, comma 2 (obbligo di vidimazione della licenza di esercizio del servizio);
   c) articoli 6 e 15, comma 5 (obbligo di osservanza delle modalità di esercizio del servizio);
   d) articolo 8 (obbligo delle caratteristiche del veicolo);
   e) articolo 14, commi da 1 a 4 (obblighi di tutela e riposo dei cavalli);
   f) articolo 14, comma 5 (divieto di conduzione dei cavalli ad andatura differente dal passo);
   g) articolo 14, comma 7 (obblighi di tutela e igiene dei cavalli);
   h) articolo 15, commi da 1 a 4 (obblighi di tutela e salute dei cavalli);
   i) articolo 16 (obblighi di idoneità dei cavalli all'esercizio del servizio);
   j) articolo 18, comma 1, lettere c., d., h.,i. e j., (obblighi di comportamento del titolare della licenza di esercizio del servizio e del conducente del veicolo);
   k) articolo 27, commi 1 e 2 (obblighi di adeguamento e sostituzione dei cavalli);
   l) violazione del divieto di impiego di veicoli non regolarmente autorizzati all'esercizio del servizio o privi della necessaria revisione tecnica di cui all'articolo 226 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, la Giunta Capitolina può stabilire, nell'ambito dei limiti edittali minimo e massimo previsti dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la somma per il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Salvo diversa norma di legge e le responsabilità di natura penale, la violazione di ogni altro divieto ed obbligo prescritto dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non indicata nel comma1, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

Articolo 22
Sospensione e revoca della licenza

1. Per le seguenti violazioni, anche nei casi di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta la sospensione della licenza del servizio, con efficacia immediata e per la durata sotto indicata:
   a) periodo di dieci giorni, per le violazioni dell'articolo 18, comma 1, lettera c. e d. (obblighi di comportamento del titolare della licenza di esercizio del servizio e del conducente del veicolo);
   b) periodo di quindici giorni, per le violazioni degli articoli 6 e 15, comma 5 (obbligo di osservanza delle modalità di esercizio del servizio);
   c) periodo di quindici giorni, per le violazioni dell'articolo 14, comma 5 (divieto di conduzione dei cavalli ad andatura differente dal passo);
   d) periodo di trenta giorni, per le violazioni dell'articolo 14, commi da 1 a 4 (obblighi di tutela e riposo dei cavalli);
   e) fino alla comprovata regolarizzazione dell'inadempienza, da effettuarsi entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, a pena di revoca della licenza di esercizio del servizio, per le violazioni riguardanti:
      – l'articolo 5, comma 2 (obbligo di vidimazione della licenza di esercizio del servizio);
      – il divieto di impiego di veicoli non regolarmente autorizzati o privi della necessaria revisione tecnica, di cui all'articolo 226 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;
      – l'articolo 5, comma 1, lettera f. (obbligo di disponibilità di due cavalli idonei e destinati in via esclusiva all'esercizio del servizio, nonché dotati di tutti gli elementi identificativi) e lettera j. (legittima disponibilità di adeguati ricoveri dei cavalli con relativo paddock esterno, conformi alla normativa vigente ed urbanisticamente compatibili);
      – l'articolo 27, commi 1 e 2 (obblighi di adeguamento e sostituzione dei cavalli);
      – l'articolo 15, commi 1, 3 e 4 (obblighi di tutela e salute dei cavalli).

2. É disposta la revoca della licenza di esercizio del servizio, ancorché sia stato eseguito il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei seguenti casi:
   a) omesso adempimento relativo ad un provvedimento di sospensione;
   b) mancata regolarizzazione dell'inadempienza di cui al comma1, lettera e);
   c) reiterazione, per più di tre volte, della violazione definitivamente accertata dell'articolo 15, comma 2 (divieto assoluto di circolazione, se la temperatura risulti pari o superiore ai 30 gradi centigradi) del presente Regolamento.

   Il provvedimento di revoca è comunicato al ruolo dei conducenti.

2-bis. É sempre applicata la revoca della licenza in caso di condanna definitiva ai sensi degli artt. 544-bis, 544-ter, 727 comma 1 e 2, nonché di patteggiamento e di emissione di decreto penale di condanna in ordine alle medesime fattispecie di reato.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca della licenza di esercizio del servizio sono adottati dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, previa trasmissione del rapporto informativo afferente alla violazione accertata da parte degli organi preposti alla

vigilanza entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione medesima.

Articolo 23
Decadenza e rinuncia alla licenza

1. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti dichiara la decadenza della licenza di esercizio del servizio nei seguenti casi:
   a) dismissione, a qualsiasi titolo del veicolo addetto all'esercizio del servizio, senza che venga effettuata la relativa sostituzione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
   b) mancato esercizio del servizio protratto per oltre sessanta giorni consecutivi, senza che siano state effettuate le comunicazioni giustificative consentite dal presente Regolamento;
   c) condanna definitiva per reati di maltrattamento degli animali.
2. Il provvedimento dichiarativo della decadenza della licenza di esercizio del servizio è adottato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti entro il termine di trenta giorni dalla formale acquisizione della notizia concernente una delle cause di cui al comma 1 ed è comunicata al ruolo dei conducenti.
3. In caso di rinuncia alla licenza di esercizio del servizio, il relativo titolare deve inoltrare formale comunicazione al Dipartimento Mobilità e Trasporti, che provvede a prenderne atto tramite apposito provvedimento dirigenziale. La relativa autorizzazione non può essere oggetto di riassegnazione, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 4.

Articolo 24
Conversione della licenza

1. É consentita, su richiesta dell'intestatario, la conversione della licenza per il trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale, nella licenza per il servizio di trasporto pubblico non di linea con autovettura a motore (taxi), previo possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
2. In caso di decesso del titolare della licenza di esercizio, gli eredi aventi causa possono richiederne, nella fase di trasferimento, direttamente la conversione ai sensi del comma precedente.

Articolo 25
Tempi Procedimentali

1. I procedimenti avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi alle licenze disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento, sono soggetti alla legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modifiche e integrazioni, applicando il termine massimo di legge per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca.

Articolo 26
Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente stabilito dalle disposizioni del presente Regolamento, è fatto rinvio alle norme statali e regionali di settore.

Capo VII
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27
Cavalli e veicoli

1. I titolari delle licenze già rilasciate per l'esercizio di trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale, che impiegano i cavalli appartenenti a razze diverse o relativi incroci rispetto a quelle prescritte dal comma 1 dell'articolo 13, devono provvedere alla loro sostituzione entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, comunicando al Dipartimento Mobilità e Trasporti i riferimenti e l'utilizzazione del cavallo da sostituire, che in nessun caso potrà essere destinato e/o ceduto a terzi per la produzione di alimenti, né soppresso, nonché gli elementi identificativi del cavallo sostituto.
2. I cavalli che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno un'età non corrispondente a quella prescritta dal comma 2 dell'articolo 13, devono essere sostituiti entro tre mesi.
3. I titolari delle licenze già rilasciate, che dispongono di un solo cavallo per l'esercizio dell'attività, devono adeguare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il numero di cavalli da impiegare in via esclusiva per il servizio di trasporto pubblico non di linea a trazione animale in base alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma1, lettera f).
4. La disponibilità di adeguati ricoveri, con relativo paddock esterno, deve essere comprovata da idonea documentazione da produrre al Dipartimento Mobilità e Trasporti entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun veicolo deve essere munito delle caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e salvo termini diversi in esso previsti, i titolari delle licenze del servizio già rilasciate devono dimostrare, con le modalità indicate nell'articolo 5, comma 3, il possesso dei requisiti prescritti dal comma 1 del medesimo articolo, pena la revoca immediata della licenza.

Articolo 28
Diritti di istruttoria

1. Per il rilascio o le variazioni della licenza di esercizio, devono essere corrisposti i diritti fissi nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina, allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera c), del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito del paragrafo "Tariffe relative al rilascio di licenze, concessioni ed atti similari non espressamente previsti".

2. Per la richiesta di modifica o integrazione degli elementi della licenza di esercizio, quali – a titolo esemplificativo – la sostituzione alla guida, ovvero la sostituzione del veicolo o dei cavalli, devono essere corrisposti i diritti d'istruttoria previsti per il trasporto pubblico non di linea con licenza, ai sensi della deliberazione di cui al comma 1.
3. In ogni caso, è dovuta l'imposta di bollo disposta per legge, da apporre sulla relativa istanza.
4. Per il rilascio della targa concernente il veicolo, è dovuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura determinata dal Dipartimento Mobilità e trasporti.

Articolo 29
Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga le disposizioni dettate in materia dal Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, di cui capo agli articoli dal 40 a 48.
2. Il presente Regolamento abroga, altresì, gli articoli 44, 45, 46 e 47 del Regolamento sulla Tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005.

Articolo 30
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data iniziale di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione, salvo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, comma 5, che entrano in vigore a seguito delle assegnazioni delle aree di esercizio dell'attività, di cui al medesimo articolo 6.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario, stabilito con deliberazione della Giunta Capitolina di cui al comma 1 dell'articolo 7, si applicano le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1754 del 6 aprile 1992, convertite in Euro ed aggiornate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché riparametrate per frazioni temporali di quindici minuti, ai sensi dello stesso comma 1 dell'articolo 7.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, Corsetti, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova, Zannola e Zotta.

Ha votato contro la Consigliera Mennuni.

La presente deliberazione assume il n. 132.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 22 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 gennaio 2021.

Lì, 21 dicembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti